SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2000, n. **412.**

Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale di attuazione di cui al citato articolo 3 della legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2000;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 20 del 29 marzo 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;

Acquisito in data 23 settembre 1999, il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione controllo I Collegio, n. 40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale il regolamento generale è stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e 75;

Considerato che vi era urgenza a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento in relazione alle vive attese delle amministrazioni pubbliche nonché degli operatori del settore e che le norme non ammesse a registrazione regolavano le cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici per le quali l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva momentaneamente supplire, in attesa di una più approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo;

Considerato quindi che si ritiene possibile dare attuazione alla delibera n. 40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento che adegua il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse nella predetta delibera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:

«Art. 52.

Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *d), e), f)* e *g)*, della legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.

2. *(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).».*

Art. 2.

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:

«Art. 75.

Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. *(Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)*. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comnma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere *b)* e *c)*.

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 11

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 7 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:

dell'art. 1, nella parte in cui introduce il comma 2 nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

dell'art. 2, nella parte in cui introduce nell'art. 75, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, la seguente frase: «Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizipni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficenze della Repubblica».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: «legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1999, n. 234.

— Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 3 *(Delegificazione)*. — 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali fra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione al sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia, e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specfiche categorie di lavori;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;

i) abrogata;

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

n) abrogata;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualficazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro

del tesoro in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7-*bis*. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della dfesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-*ter*. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2000».

Note all'art. 1:

— Nel presente decreto la denominazione «Legge» deve intendersi come la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni come sancito dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettere *d), e), f)* e *g)* della legge è il seguente:

«Art. 17. — 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:

a)-c) (Omissis);

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera *a)*;

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera *b)*;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d), e)* ed *f),* ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» è il seguente:

«Art. 3. — 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

— Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

— Il testo dell'art. 178 del codice penale è il seguente:

«Art. 178 *(Riabilitazione).* — La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

— Il testo dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale è il seguente:

«2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

— Il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» è il seguente:

«Art. 17. — 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tute le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione all'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione all'albo stesso».

01G0016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2001.

Integrazione dell'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale, ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 1/2001/AE/AUT/ALBO).

LA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera *c)*, prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi l'attività degli enti diretta allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;

Vista la propria deliberazione in data 8 novembre 2000 n. 10/2000/AE/AUT/CC/DEL assunta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, sulla istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;

Letti gli articoli 10 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, che prevedono l'iscrizione in apposito albo degli enti autorizzati e la pubblicazione di detto albo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Delibera:

L'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale è integrato come segue:

n. 46 - Denominazione - Sede - Legale rappresentante:

«Fondazione Patrizia Nidoli» Onlus, via Morazzone, 5 - 21100 Varese - tel. 0332/831744 - fax 0332/833820;

e-mail: fondaz.pnidoli@dido.net;

legale rappresentante: Paola Nidoli.

Atto costitutivo:

Varese 16 gennaio 1999, notaio dott. Claudio Sironi, rep. n. 2928, rac. n. 1043;

Provvedimento di autorizzazione:

10/2000/AE/AUT/CC/DEL 8 novembre 2000;

Ambito nazionale autorizzato:

Lombardia, Veneto;

Ambito operativo all'estero:

Europa: Russia;

America: Cile;

Sedi operative:

Varese, via Morazzone, 5 - c.a.p. 21100 - tel. 0332/831744 - fax 0332/833820, responsabile: Veronica Bonfadini;

Grezzana (Verona), viale del Lavoro, 3 - c.a.p. 37023 - telefax 045/8669441, responsabile: Federico Colella.

Roma, 10 gennaio 2001

Il presidente: FADIGA

Il segretario: DI FRANCO

01A0394

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Borgo San Lorenzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 115, dell'11 dicembre 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Borgo San Lorenzo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni dal 12, 13 e 14 dicembre 2000, per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Borgo San Lorenzo;

Vista la nota n. 119 del 14 dicembre 2000, con la quale il predetto direttore ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro per i giorni 12, 13 e 14 dicembre 2000, per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo decreto di chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Borgo San Lorenzo è accertato per i giorni 12, 13 e 14 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 dicembre 2000

Il direttore regionale: PARDI

01A00196

DECRETO 22 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sansepolcro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2545 del 14 dicembre 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Sansepolcro ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni dal 16 al 19 dicembre 2000, per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Sansepolcro;

Vista la nota del 19 dicembre 2000, con la quale il predetto direttore ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro per i giorni dal 16 al 19 dicembre 2000, per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo decreto di chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sansepolcro è accertato per i giorni dal 16 al 19 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 dicembre 2000

Il direttore regionale: PARDI

01A0195

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 2000.

Interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Elenco dei progetti ammessi a finanziamento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 142, lettera *h)*, di tale decreto che conserva nell'ambito delle competenze dello Stato «l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero degli affari esteri, siglato in data 24 luglio 2000, relativo alle attività ed alle funzioni di ciascuna amministrazione nelle materie suindicate;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/00, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2000, riportante, per il 2000, modalità e termini per la presentazione dei progetti per «interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea»;

Vista la graduatoria dei progetti, presentati ai sensi dell'avviso 1/00, predisposta dal comitato tecnico di valutazione, costituito con decreto dirigenziale 392/II/00 del 28 novembre 2000;

Considerato che, in tale graduatoria, numerosi progetti hanno riportato un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità prestabilita dal comitato stesso;

Considerato che, a valere sul capitolo 7005 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, sussistono disponibilità ammontanti a L. 19.980.000.000 oltre alle somme già impegnate;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro degli «interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono ammessi a finanziamento i seguenti 35 progetti, presentati ai sensi dell'avviso 1/00:

Fasc.	Titolo Progetto	Ente Proponente	Punteggio	Contributo Pubblico
197	*Corsi di formazione per lavoratori e lavoratrici italiane residenti nella circoscrizione consolare di Berna*	SMILE	596	695.520.000
200	*Corsi di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione per PC supporter, tecnici hardware, operatori informatici e installatori di impianti elettrici e di telecomunicazioni*	SMILE	594	710.424.000
201	*Corsi di aggiornamento e riqualificazione per addetti del settore della ristorazione*	SMILE	590	162.000.000
101	*Operatori conduttori di unità mobili satellitari di telemedicina impiegati in PVS*	Ente Nazionale Eurolingue	588	322.347.600
117	*Installatori manutentori di unità satellitari di telemedicina*	Ente Nazionale Eurolingue	568	340.255.800
96	*Percorso integrato di formazione per la creazione di imprese di servizi alla famiglia a Montevideo*	CCF Centro di Cooperazione Familiare	554	716.820.000
470	*Nuovi orizzonti per la formazione e per il lavoro - Rosario, Argentina*	Consorzio Piemontese di Formazione per il commercio estero	548	799.376.900
476	*Improving Training, Improving Business - Addis Abeba*	Consorzio Piemontese di Formazione per il commercio estero	536	714.360.000
53	*Accompagnatore turistico*	ForCopim	534	795.640.000
367	*Restauro di arredi e manufatti in legno a Belo Horizonte*	Palazzo Spinelli per l'arte e il restauro	532	342.000.000
149	*Esperto/a in applicazioni multimediali on-line e off-line - Internet Site & CD Rom Designer*	KANTEA s.c.r.l.	530	505.690.000
102	*Tecnico delle utilizzazioni forestali e tecnico della meccanizzazione forestale*	ECAP Messina	528	684.000.000

Fasc.	Titolo Progetto	Ente Proponente	Punteggio	Contributo Pubblico
283	*Gestione aziendale per le PMI - Sviluppo economico nella Provincia di Buenos Aires*	IAL Friuli Venezia Giulia	526	559.405.450
241	*Progetto di formazione di operatori italo-canadesi esperti di marketing territoriale italiano*	SUDGEST	524	624.000.000
365	*Fare impresa in Uruguay: un'opportunità di sviluppo*	CONFORM	522	720.000.000
472	*Formare per competere*	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia	520	799.590.000
145	*Formazione professionale specialistica per operatore turistico alberghiero*	CIRPS Centro Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo	518	385.680.000
160	*Accademia di impresa Rio de Janeiro - Brasile III annualità*	ENAIP Sardegna	516	330.489.000
366	*Restauro di arredi e manufatti in legno a Gerusalemme*	Palazzo Spinelli per l'arte e il restauro	512	342.000.000
161	*Accademia di impresa Lima - Perù II Annualità*	ENAIP Sardegna	508	538.719.000
69	*Formazione Professionale per Operatore Multimediale*	C.T.F. Consorzio Ternano Formazione	506	587.600.000
159	*Accademia di impresa Rio de Janeiro - Brasile II annualità*	ENAIP Sardegna	504	587.227.000
5	*Addetti alla manutenzione e al restauro di edifici storici*	MATHESIS s.c.r.l.	500	692.500.000
229	*Saperi di donne: percorsi all'autoimpiego*	Ass.For.SEO	498	639.000.000
354	*Azione di formazione per personale di cucina*	IAL Emilia Romagna	496	120.000.000
204	*Operatore di cooperativa di assistenza ai disabili*	SMILE	494	469.600.000
523	*La cucina mediterranea e delle tradizioni regionali nell'arte della preparazione e della presentazione italiana*	I.C.I.F. Italian Culinary Institute for Foreigners	492	420.000.000
152	*Esperto/a in applicazioni multimediali on-line e off-line - Internet Site & CD Rom Designer*	KANTEA s.c.r.l.	490	445.190.000
107	*Show Room Italia Brasile*	CEP Consorzio Europeo per la Formazione	488	285.600.000

Fasc.	Titolo Progetto	Ente Proponente	Punteggio	Contributo Pubblico
245	*Corsi di qualifica, riqualifica e aggiornamento professionale per i lavoratori e le lavoratrici italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Zurigo*	ENAIP	486	798.927.850
471	*Formazione integrata per il sostegno alle PMI in Uruguay*	Consorzio Piemontese di Formazione per il commercio estero	484	799.376.900
202	*Italian Cuisine*	EUROFORM r.f.s.	482	613.600.000
233	*Neo-imprenditorialità italiana per lo sviluppo turistico dell'Uruguay*	De Lorenzo Formazione s.r.l.	480	775.602.750
313	*ECOFORMED: Programma di formazione integrata a sostegno dello sviluppo sostenibile*	MATER Soc. Cons. a.r.l.	478	762.440.000
108	*Esperto commercio estero*	MATHESIS s.c.r.l.	476	561.600.000
TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO				**19.646.582.250**

Art. 2.

Con successivo decreto interministeriale saranno disposti i finanziamenti a favore dei singoli enti proponenti e saranno individuate le modalità di erogazione dei contributi per l'attuazione dei progetti in questione.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: VITTORE

01A0396

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. **92/2000.**

Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua.

1. PREMESSA.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 *a)* del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, che assegna il 75% degli importi indicati per gli anni 1999 e 2000, dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Fondo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i Piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali.

Tenuto conto delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di promozione della formazione continua.

Viste le sperimentazioni realizzate a seguito delle circolari ministeriali n. 174 del 23 dicembre 1996 e n. 65 del 5 agosto 1999.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il presente provvedimento intende sostenere e orientare

le iniziative di formazione, a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese.

Per Piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. Il Piano formativo è sottoscritto dalle parti che lo promuovono.

2. RISORSE.

Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome (come indicato nell'allegato 1) ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale risorse pari a 300 miliardi di lire. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizzerà una quota pari all'1% delle risorse complessive per la realizzazione di un progetto a carattere nazionale finalizzato alle attività di monitoraggio, valutazione delle esperienze, trasferibilità delle buone pratiche.

3. TIPOLOGIE DI AZIONE.

Le amministrazioni pubbliche possono destinare la quota di risorse loro assegnate, di cui al punto 2:

a) fino ad un massimo del 60%, per il finanziamento di progetti aziendali e pluriaziendali di formazione, già presentati alle regioni e alle province autonome ai sensi della circolare ministeriale n. 30/2000 e pervenuti entro la data del 27 novembre 2000, se accompagnati da accordo o da parere positivo delle organizzazione sindacali dei lavoratori. Parte di tale quota potrà essere destinata, secondo la valutazione e le esigenze ravvisate da ciascuna amministrazione di competenza, al finanziamento di progetti individuali di formazione secondo i criteri e le modalità indicati nella circolare già indicata;

b) una quota non inferiore al 40%, per il finanziamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di Piani formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le parti sociali.

4. PROCEDURE.

Relativamente al punto 3 *a)* le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto delle modalità fissate al punto 2.7 della circolare n. 30/2000.

Relativamente al punto 3 *b)* le regioni e le province autonome provvedono a predisporre le relative procedure entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare ministeriale, nel cui ambito dovrà essere previsto:

l'indicazione dei soggetti che possono presentare e attuare gli interventi che sono: le imprese, le associazioni temporanee di impresa, i consorzi di impresa, gli enti di formazione;

la possibilità di partecipazione degli enti bilaterali, istituiti come accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla promozione dei piani e alla loro realizzazione. Tali enti possono altresì presentare progetti;

la definizione dei destinatari, cioè i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni;

l'obbligo, per i soggetti presentatori dei Piani formativi settoriali e territoriali, di indicare le aziende beneficiarie degli interventi previsti. Ogni Piano formativo dovrà contenere indicazioni sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori coinvolti;

un periodo, non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle procedure regionali di evidenza pubblica, per la presentazione dei progetti;

le modalità di funzionamento di un comitato indipendente per la valutazione dei progetti;

l'avvio delle attività entro trenta giorni a partire dalla notifica dell'ammissione a finanziamento ai soggetti promotori dei progetti;

la conclusione di tutte le azioni previste dal Piano entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività;

l'impegno, da parte delle aziende beneficiarie degli interventi previsti dal Piano, del rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti alla formazione;

l'indicazione del limite massimo di contributo pubblico per il finanziamento dei Piani settoriali e territoriali, fissato a 1 miliardo di lire (516.457 euro);

la possibilità di presentare Piani settoriali relativi ad imprese ubicate in diverse regioni, evidenziando le quote di pertinenza di ogni singola regione;

l'impegno delle aziende, presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati, a garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento come indicato dal comma 3 dell'art. 9 della legge n. 236/1993;

la messa a disposizione dell'amministrazione di informazioni periodiche trimestrali sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate.

Il Ministero del lavoro - UCOFPL provvederà ad erogare il finanziamento di cui al punto 2 in due quote del 50% ciascuna, in relazione all'andamento delle azioni.

In caso di gravi ritardi nell'uso delle risorse o non conformità alle procedure previste, da parte di alcune amministrazioni regionali e/o province autonome, rispetto a quanto indicato al precedente punto 4 e al successivo punto 5, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto sarà deciso dal Comitato di indirizzo sulla legge n. 236, di cui al decreto direttoriale n. 418 del 10 novembre 1997, potrà ridistribuire le risorse tra le altre regioni e province autonome.

5. PROMOZIONE E MONITORAGGIO.

Le regioni e le province autonome invieranno ogni quattro mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro - UCOFPL secondo criteri elaborati dall'ISFOL, che provvederà a redigere il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3, delle legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 29 dicembre 2000

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI

REGIONE	RISORSE ASSEGNATE
VALLE D'AOSTA	1.984.841.178
PIEMONTE	26.682.158.310
LOMBARDIA	61.407.897.088
TRENTO	3.780.998.446
BOLZANO	3.439.401.409
FRIULI-VENEZIA GIULIA	7.280.787.395
VENETO	31.288.611.358
LIGURIA	8.592.620.843
EMILIA-ROMAGNA	28.253.646.067
TOSCANA	22.738.334.748
UMBRIA	4.481.941.193
MARCHE	9.341.178.363
LAZIO	22.160.164.491
ABRUZZO	6.070.927.320
BASILICATA	3.910.319.915
CALABRIA	5.337.791.963
CAMPANIA	15.686.893.445
MOLISE	1.887.493.343
PUGLIA	13.059.504.462
SARDEGNA	6.557.097.399
SICILIA	13.057.391.264
TOTALE . . .	297.000.000.000

01A0395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9428
Yen giapponese	111,92
Corona danese	7,4660
Lira Sterlina	0,63880
Corona svedese	8,8695
Franco svizzero	1,5427
Corona islandese	79,99
Corona norvegese	8,2110
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57720
Corona ceca	35,255
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,12
Litas lituano	3,7719
Lat lettone	0,5811
Lira maltese	0,4109
Zloty polacco	3,8730
Leu romeno	24700
Tallero sloveno	214,6146
Corona slovacca	43,609
Lira turca	631067
Dollaro australiano	1,7048
Dollaro canadese	1,4170
Dollaro di Hong Kong	7,3535
Dollaro neozelandese	2,1234
Dollaro di Singapore	1,6369
Won sudcoreano	1212,25
Rand sudafricano	7,4363

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0464

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651012/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.